

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVI

BARI, 15 APRILE 2005

N. 56

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 15

**“Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”.**

Pag. 6420

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 16

**“Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 3: fabbisogno di posti letto delle Strutture Private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo e/o diurno”.**

Pag. 6423

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 17

**“Regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 9 ad oggetto: “Trasferimento all'Azienda Osped. Univ. “Conorziale Policlinico” di Bari dello Stab. Giovanni XXIII di Bari. Integrazione”.**

Pag. 6427

## PARTE PRIMA

*Leggi e Regolamenti Regionali*

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005,  
n. 15

**“Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 369 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

## EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

In applicazione dell’art.3, co. 1, lett. a) della L.R. 28 maggio 2004, n.8, per il rilascio della verifica di compatibilità nonché per il rilascio dell’accreditamento istituzionale sono determinati i seguenti cri-

teri e parametri distinti per tipologia di attività e struttura.

Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali

Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 28.5.2004 n. 8, con una maggiorazione del 15% finalizzata al riequilibrio territoriale in ragione delle liste di attesa che dovessero verificarsi per ciascun ambito territoriale.

Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture riabilitative psichiatriche

Regime residenziale e semiresidenziale:

3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture per acuti e subacuti (copertura assistenziale per 24 ore) + 0,75 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a più elevata intensità assistenziale (con copertura per 12 ore) + 1 posto letto ogni 10.000 abitanti per le strutture a minore intensità assistenziale (con copertura per fascia oraria). Tale fabbisogno è comprensivo di 1 posto ogni 10.000 abitanti per i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici per tutte le tipologie di strutture (contingenti per intensità assistenziale).

Regime diurno:

un centro diurno per ogni distretto fino ad 80.000 abitanti + 1 oltre 80.000.

I trasferimenti saranno autorizzati in altra USL solo nel caso in cui ciò concorra al riequilibrio territoriale. A tal fine sarà altresì da considerarsi prioritaria l’autorizzazione alle riconversioni verso strutture assistenziali di cui vi sia il fabbisogno.

Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale, a ciclo continuativo e/o diurno: strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti

0,35 posti per mille abitanti con collocazione interdistrettuale e con individuazione delle fasce di utenza della popolazione a cui sono destinate.

**Residenze sanitarie assistenziali**

0,6 posti letto per mille abitanti, di cui almeno lo 0,2% dedicato all'assistenza ai pazienti affetti da Morbo di Alzheimer o Demenza Senile, con compensazione tra AUSL vicinore per realizzare un indice strutturale di 60 posti letto per unità residenziale, con collocazione interdistrettuale.

**Centri residenziali per cure palliative (hospice)**

1 posto letto x 10.000 abitanti –DGR n.1299 del 17.10.2000 e 1980 del 03.12.2002 (normativa rif. D.L. 28.12.98 n.450 convertito L. 26.02.99 n.29 – DMS 05.09.2001), con collocazione distrettuale ed interdistrettuale.

**Stabilimenti termali**

Nessuna limitazione.

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) punto 2.2 della L.R. 28.5.2004 n.8

Il fabbisogno attuale viene considerato pari al numero di strutture territoriali già autorizzate all'esercizio e delle eventuali ulteriori necessità evidenziate dalle Aziende USL.

Centri di procreazione medicalmente assistita: per le strutture pubbliche si rimanda al Piano di Riordino Ospedaliero – per le strutture private: le strutture attualmente funzionanti ed iscritte nell'elenco predisposto ai sensi dell'Ordinanza ministeriale del 5/3/97.

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC – RMN - PET)

TAC: 1 x 80.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.

RMN: 1 x 150.000 abitanti su base distrettuale, escluse quelle delle A.O. e IRCCS.

PET 4 ciclotroni e 10 postazioni, di cui 6 pubbliche.

GAMMA KNIFE (GK): 1 ogni 2.000.000. di abitanti.

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: radioterapia

Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO ivi comprese le strutture private autorizzate per la disciplina di oncologia

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: medicina nucleare in vivo

Servizi individuati nel PIANO DI RIORDINO OSPEDALIERO. Strutture private: una per USL.

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: dialisi

L'incremento/pmp di pazienti da avviare all'emodialisi si calcola in considerazione di una percentuale di crescita annua dell'incidenza pari al 2,8% (media periodo 1998-2000) dei pazienti già in trattamento, secondo dati di prevalenza per luogo di residenza. Il fabbisogno di Posti tecnici (Reni Artificiali) viene calcolato considerando un rapporto di utilizzo pari a R.A. 1:3,5 pz., con un incremento pari al 10% per garantire un'adeguata riserva per rientri ed urgenze, per il quale si fa rinvio all'emanando Piano di settore.

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: terapia iperbarica

Una struttura ogni cinquecentomila abitanti, di cui almeno una per Provincia.

Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: consultoriale familiare

Un consultorio ogni 20.000 abitanti, fatte salve diverse determinazioni da parte delle AA.SS.LL. e dei Comuni in sede di approvazione dei Piani di zona in ragione della ottimizzazione dei livelli prestazionali di dette strutture.

**Art. 2**

Ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale per le strutture individuate dall'art.5, co.1, lett. b) punto 1.2., della L.R. 28 maggio 2004, n.8, il fabbisogno, in fase di prima applicazione, è riferito al numero delle strutture già autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

**Art. 3**

Per le strutture e/o le attività eccedenti il suddetto fabbisogno sono escluse dal processo di accreditamento previsto dalla L.R. 28 maggio 2004, n.8, ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso, essere posti a carico del S.S.R.

**Art. 4**

In prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare progetti finalizzati ad un'azione di riequilibrio territoriale.

*Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.*

*Dato a Bari, addì 6 aprile 2005*

FITTO

REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 16

**“Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 3: fabbisogno di posti letto delle Strutture Private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e ciclo continuativo e/o diurno”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.

- Visto l'art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 368 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

***(Riduzione di posti letto per lungodegenza)***

In applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, i posti letto di lungodegenza dei sottoelencati stabilimenti ospedalieri sono ridotti come di seguito indicato:

		PL Lungodegenza		Riduzione
S.O	Barletta	da	42 a 32	-10
"	Manfredonia	da	54 a 32	-22
"	Triggiano	da	96 a 80	-16
"	Lucera	da	98 a 48	-50
"	Lecce - "Vito Fazzi"	da	64 a 32	-32
"	Taranto - "SS. Annunziata"	da	64 a 32	-32
"	Grottaglie	da	90 a 74	-16
<b>Totale</b>				<b>-178</b>

**Art. 2**

***(Incremento di posti letto per riabilitazione)***

I 178 posti letto di cui al precedente Art.1 sono riconvertiti, aumentandone la dotazione regionale, in letti di riabilitazione ed assegnati alle seguenti strutture e finalità:

- n. 22 posti letto S.O. “Perrino” – struttura di riabilitazione di Ceglie Messapica;
- n. 10 posti letto IRCCS “E. Medea” di Ostuni per riabilitazione soggetti in età evolutiva;
- n. 146 posti letto per riconversione, in sede di

accreditamento, di posti letto per acuti in case di cura private in posti letto di riabilitazione e lungodegenza, conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art.. 5.

**Art. 3**

***(Trasferimento di posti letto per lungodegenza per finalità sperimentali di integrazione ospedale - territorio)***

Nel quadro di quanto previsto dal Piano Sanitario

Regionale, ai fini di una sperimentazione di integrazione ospedale-territorio con lungodegenza riabilitativa, ambulatori territoriali e unità di degenza territoriale, nell'ambito del presidio ospedaliero "Di Venere-Triggiano-Rutigliano" n. 16 posti letto di lungodegenza dello stabilimento di Triggiano sono assegnati allo stabilimento di Rutigliano.

#### **Art. 4**

*(Rimodulazione di posti letto di riabilitazione nell'Ente Ecclesiastico Ospedaliero "C. Panico" di Tricase)*

I 40 posti letto di riabilitazione cardiologica e malattie dell'apparato respiratorio dell'Ente Ecclesiastico "Panico" di Tricase sono così ripartiti:

- n. 10 posti letto di riabilitazione cardiologica;
- n. 10 posti letto di riabilitazione Malattie dell'apparato respiratorio;
- n. 20 posti letto di Medicina fisica e riabilitativa.

#### **Art. 5**

*(Rimodulazione e qualificazione ai fini dell'accreditamento del fabbisogno di posti letto delle Case di Cura Private)*

1. Il fabbisogno di 2.698 posti letto fissato dal presente regolamento, comprensivo di 352 posti letto

in eccesso determinati per l'effetto del combinato disposto dall'articolo 8-quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i e dall'art. 9 della legge regionale n. 19/03, è destinato all'assicurazione del procedimento di accreditamento delle case di cura private.

2. I posti letto disponibili ai fini dell'accreditamento definitivo delle case di cura private, comprensivi dei 352 posti letto in eccesso e dei 48 p.l. delle strutture autorizzate che erogano prestazioni in regime di indiretta, ammontano a n. 2.488 ,dotazione corrispondente al fabbisogno determinato al precedente comma 1, reso netto di quelli relativi alla Casa Divina Provvidenza ( 180 ) ed all'IRCCS Medea ( 30 ) di cui alla deliberazione di giunta regionale n.1087/02 ed al precedente art.2.

3. I posti letto delle strutture private, eccedenti il suddetto fabbisogno, si intendono soppressi, esclusi dal procedimento di accreditamento previsto dalla Legge regionale 28.5.2004, n.8 ed i relativi oneri non potranno, in nessun caso, essere posti a carico del servizio sanitario regionale.

4. I 2.488 posti letto, di cui al comma 2, destinati all'accreditamento delle case di cura private, determinati come fabbisogno, anche per l'accreditamento in eccesso, sono ripartiti per disciplina e/o attività come nel prospetto di seguito riportato:

**Prospetto di ripartizione per disciplina e/o attività dei 2.488 posti letto, di cui al comma 2) dell'articolo 5)**

DISCIPLINE	POSTI LETTO TRANSITORIAMENTE ACCREDITATI	POSTI LETTO AUTORIZZATI	TOTALE (P.L. Accred. + Autor.) per DISCIPLINA	FABBISOGNO
Medicina interna	606	85	691	291
Chirurgia generale	288	84	372	191
Ortopedia e traumatologia	95	56	151	221
Endocrinologia	-	-	0	20
Ginecologia e ostetrica	230	38	268	226
Pediatria	20	-	20	-
Cardiologia	64	30	94	142
Malattie dell'apparato respiratorio	15	15	30	38
Nefrologia	-	-	0	10
Psichiatria	70	-	70	70
Gastroenterologia	15	-	15	20
Geriatria	225	15	240	75
Neurologia	25	-	25	30
Oftalmologia	15	40	55	20
Otorinolaringoiatria	50	-	50	20
Urologia	20	29	49	10
Cardiochirurgia	45	50	95	113
Chirurgia maxillo-facciale	-	10	10	30
Chirurgia plastica e ricostruttiva	-	-	0	-
Chirurgia toracica	-	-	0	10
Chirurgia vascolare	15	-	15	44
Chirurgia pediatrica	-	10	10	10
Dermatologia e venerologia	-	-	0	-
Neurochirurgia	-	20	20	60
Neuropsichiatria infantile	-	-	0	-
Oncologia	10	25	35	40
Lungodegenza	15	75	90	-
Neonatologia	10	-	10	-
Rianimazione	-	32	32	83
UTIC	-	16	16	47
	-	-	-	-
Medicina fisica e riabilitazione	107	433	540	466
Riabilitazione cardiologica	-	79	79	104
Riabilitazione respiratoria	-	28	28	32
	-	-	-	-
DS Polispecialistico	-	-	0	65
DH	-	10	10	-
ALTRI P. L. AUTORIZZATI	2	7	9	-
	<b>1.942</b>	<b>1.187</b>	<b>3.129</b>	<b>2.488</b>
	TOTALE P. L. ACCREDITATI	TOTALE P.L. AUTORIZZATI	TOTALE (P. L. Accred. + Autor.) GENERALE	TOTALE FABBISOGNO

**Art. 6**

Ai fini del provvedimento relativo al rilascio del parere di compatibilità per la realizzazione delle strutture sanitarie di cui all'art.3 della L.R. 28

maggio 2004, n.8 nonché ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale i parametri di ripartizione del fabbisogno dei p.l. sono quelli contenuti nelle schede relative alle pre-intese con le strutture private, approvate dalla Giunta Regionale.

*Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.*

*Dato a Bari, addì 6 aprile 2005*

FITTO



REGOLAMENTO REGIONALE 6 aprile 2005, n. 17

**“Regolamento regionale 23 dicembre 2004, n. 9 ad oggetto: “Trasferimento all’Azienda Osped. Univ. “Conorziale Policlinico” di Bari dello Stab. Giovanni XXIII di Bari. Integrazione”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’*emanazione dei regolamenti regionali*.
- Visto l’art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
- Visto l’art. 44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione Puglia”

UU.OO. con posti letto	
1) Ortopedia e Traumatologia	10 p.l.
2) Pediatria	29 p.l.
d’accettazione e urgenza	
3) Cardiologia	10 p.l.
4) Neurologia	10 p.l.
5) Cardiocirurgia	14 p.l.
6) Urologia	10 p.l.
7) Chirurgia Pediatrica	30 p.l.
8) Endocrinologia	20 p.l.
9) Malattie Infettive	30 p.l.
10) Anestesia e Rianimazione	4 p.l.
11) Lungodegenza	8 p.l.
Posti rene letti tecnici	10
per un totale di p.l. pari a n. 175.	

*“la qualificazione delle Unità Operative, quali strutture semplici o complesse, dovrà essere individuata nel rispetto delle norme di cui al PSR e Piano di Riordino della Rete Ospedaliera”*

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 6 aprile 2005*

- ista la Delibera di Giunta Regionale n 363 del 15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*l’Art.2 del Regolamento regionale n.9 del 23 Dicembre 2004 “Trasferimento all’Azienda Osped. Univ. “Conorziale Policlinico” di Bari dello Stabilimento “Giovanni XXIII°” dell’AUSL BA/4 di Bari, pubblicato sul Burp n.154 suppl. del 23/12/2004 è così riformulato*

*le unità operative dello stabilimento “Giovanni XXIII°” di Bari sono le seguenti:*

UU. OO. senza posti letto	
Direzione Medica	
Medicina e Chirurgia	
Patologia Clinica	
Radiodiagnostica	
Farmacia Ospedaliera	
Malattie metaboliche e diabetologia	
Psicologia	





